

La norma

La nuova cartella

CIRCOLARI 24 FISCO

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

La norma

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Nel momento in cui un ente quale, ad esempio, l'Agenzia delle entrate, ha necessità di riscuotere delle somme che possono derivare da un accertamento non impugnato, incarica per la riscossione stessa il proprio Agente.

COMMENTO

Con la riforma del sistema di riscossione attuata dal [decreto legislativo n. 46 del 1999](#) e dal [decreto legislativo n. 112 del 1999](#), è stato abrogato l'avviso di mora, cioè l'atto che il concessionario della riscossione, dopo aver notificato la cartella di pagamento, doveva necessariamente notificare al contribuente inadempiente, prima di intraprendere l'azione esecutiva.

La cartella di pagamento assolve, quindi, alla duplice funzione di avviso di pagamento e di mora. L'[articolo 25 del DPR 602 del 1973](#), infatti, prevede che la cartella di pagamento contenga anche l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Sempre l'appena citato articolo 25 del DPR 602, ai commi 2 e 2-bis prevede che:

-La cartella di pagamento deve essere redatta secondo il modello approvato da apposito provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia Entrate (si veda seconda parte della presente circolare);

-la cartella di pagamento deve contenere anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Con l'[articolo 6](#) del D.M. n. 321 del 3 settembre 1999, è stato previsto il contenuto minimo della cartella di pagamento. In particolare, è stato previsto che tale contenuto sia costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell'[articolo 1](#), commi 1 e 2 dello stesso decreto 321, che vengono indicati nella tabella che segue.

Contenuto minimo della cartella di pagamento

Il numero identificativo univoco a livello nazionale

l'ente creditore

la specie del ruolo

il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori

l'anno o il periodo di riferimento del credito

l'importo di ogni articolo di ruolo

il totale degli importi iscritti nel ruolo

il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse

l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica

Inoltre, il contenuto della cartella è stato ulteriormente integrato con la espressa previsione che, in caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere ad acquisire in via stragiudiziale i dati relativi ad eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di soggetti terzi, ai fini dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione di tali crediti a norma degli [articoli 543](#) e seguenti c.p.c.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del [22 aprile 2008](#) sono state adottate ulteriori modifiche al modello di cartella di pagamento, al fine di informare il contribuente in merito:

- sia al responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella,
- sia alla possibilità di pagamento rateale.

L'[articolo 12](#) del DPR 602 del 1973, al terzo comma prevede che debba essere obbligatoriamente indicato nel ruolo il codice fiscale del soggetto debitore. Nei casi in cui il codice fiscale non risulti essere attribuito, come accade per i debitori stranieri, in caso di iscrizione a ruolo di spese di giustizia, gli Uffici giudiziari e gli Istituti penitenziari possono chiederne l'attribuzione ai sensi dell'[articolo 6](#), del DPR 605 del 1973. Qualora risulti che il soggetto debitore è in possesso di un codice fiscale errato, l'Ufficio locale dell'Agenzia deve procedere all'aggiornamento dei dati.

Si evidenzia anche che la Cassazione, con sentenza [n. 22997](#) del 2010, ha stabilito l'obbligo di indicazione nella cartella di pagamento della data in cui sono stati consegnati i ruoli al concessionario della riscossione. Tale omissione determina l'illegittimità dell'atto in quanto non consente al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati.

L'[articolo 7](#), commi 2 e 3, della legge 212 del 2000, così detto “Statuto dei diritti dei contribuenti”, dispone che gli atti degli agenti della riscossione devono tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

La nuova cartella

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 14 luglio scorso ha introdotto nell'ordinamento una nuova cartella di pagamento che si abbina al cambiamento dell'agente della riscossione che dal primo luglio è diventata l'Agenzia delle entrate Riscossione al posto di Equitalia.

COMMENTO

Per quanto concerne la notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione, essa può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Quando la notifica della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di una delle persone suindicate, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (Pec), in base a quanto disposto dall'[articolo 26](#), secondo comma, del DPR 602 del 1973.

In base a quanto disposto dall'[articolo 37](#), comma 27, del decreto legge 223 del 2006, che ha inserito al primo comma dell'[articolo 60](#) del DPR 600 del 1973, la lettera b-bis), viene stabilito che se l'atto e l'avviso vengono consegnati ad un soggetto diverso dal destinatario, il messo è tenuto a:

- consegnare o depositare copia dell'atto in busta sigillata;
- trascrivere sulla busta un numero cronologico della notificazione;
- dare notizia delle attività suindicate nella relazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto;
- far firmare una ricevuta dal consegnatario;

- dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto con lettera raccomandata.

Altre disposizioni di cui tenere conto sono indicate nella tabella che segue.

Altre disposizioni in termini di notifica

nelle ipotesi in cui la notifica non può essere effettuata, in quanto nel Comune costituente il domicilio fiscale del contribuente, egli non possiede né l'abitazione, né l'Ufficio, né l'azienda, ovvero non ha eletto domicilio fiscale presso alcuno, la notifica va effettuata depositando copia dell'atto nella casa comunale e affiggendo avviso del deposito nell'albo del Comune. Tale avviso di deposito deve essere inserito in una busta chiusa e sigillata

il contribuente che non abbia la residenza in Italia e che non vi abbia eletto domicilio ovvero il contribuente che non abbia nominato un rappresentante legittimato a ricevere, in sua vece, la notifica degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano, può comunicare al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate l'indirizzo estero dove intende ricevere la notifica degli atti tributari che lo riguardano

nel caso in cui il contribuente abbia eletto domicilio, ma esso non risulti dalla dichiarazione annuale, l'elezione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento delle comunicazioni da parte del competente Ufficio finanziario. Nel caso in cui le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultino dalla dichiarazione annuale, esse hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica

Per le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale, i termini decorrono:

- per il mittente, dalla data di spedizione;
- per il destinatario, dalla data di ricevimento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 luglio scorso, [protocollo n. 134363](#), è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che sostituisce il modello approvato con provvedimento del 19.2.2016.

L'adozione di tale nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1.7.2017, data a partire dalla quale, in base a quanto disposto dal decreto fiscale, [D.L. n. 193 del 2016](#), Equitalia viene sostituita dalla sezione Riscossione dell'Agenzia delle entrate (più precisamente "Agenzia delle entrate Riscossione").

La nuova cartella di pagamento risulta essere più chiara e più semplice rispetto alla precedente. Tra le novità in prima pagina risulta essere stato aggiunto un sommario fornisce, in modo sintetico, le motivazioni che stanno alla base della iscrizione a ruolo che ha conseguentemente provocato l'emissione della cartella stessa. Per esempio si può trovare indicato "controllo modello Unico", o modello Redditi dal 2017, "infrazione codice della strada", ecc. Il sommario, inoltre, oltre ad evidenziare sempre e comunque, come accadeva con la precedente cartella, anche gli importi che sono richiesti in pagamento da parte dell'agente della riscossione, riporta anche l'anno d'imposta a cui si riferiscono le iscrizioni a ruolo, ma solo con riferimento ai crediti di natura erariale (Irpef, Ires, Iva, ecc).

Anche con riferimento alle sezioni che compongono la cartella vi è una riorganizzazione. Nella nuova cartella è presente, infatti, un prospetto che riepiloga tutte le somme che risultano essere dovute dal contribuente, che vengono suddivise tra quelle che sono di competenza degli enti creditori, che hanno affidato la riscossione all'agente, e quelle che spettano all'agente della riscossione stessa. Vi è la suddivisione, quindi, tra somme dovute, interessi di mora, diritti di notifica, oneri di riscossione, suddivisi ulteriormente tra quelli spettanti all'ente creditore e quelli di competenza dell'Agente della riscossione come, ad esempio, i già citati diritti di notifica che sono dovuti proprio per l'attività di notifica delle cartelle di pagamento e che risultano fissati per legge.

Ciascun ente creditore viene anche individuato da un colore diverso, proprio per facilitare la lettura degli importi iscritti a ruolo e la tipologia di debito: arancione per le Agenzie fiscali, verde per gli enti territoriali (per esempio, Comuni e Regioni), viola per gli altri enti (per esempio, Casse di previdenza e Prefettura).

Si evidenzia inoltre che nella sezione rubricata "Informazioni dall'agente della riscossione", vengono indicate le somme da pagare, attraverso un dettaglio dei costi che devono essere sostenuti sia che i versamenti vengano effettuati entro 60 giorni dalla notifica, sia che essi vengano effettuati oltre tale termine. Gli altri dati indicati, sempre nella sezione in commento, riguardano i canali e le modalità a disposizione del contribuente per effettuare il pagamento, la rateazione, sia ordinaria che straordinaria, le modalità per la sospensione legale della riscossione, i termini per il ricorso, con una tabella che riporta anche l'Autorità e i motivi per ricorrere, nel caso in cui, naturalmente, si debbano contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'agente della riscossione, i canali da contattare per informazioni e chiarimenti, gli sportelli della provincia che sono di competenza del contribuente nonché, infine, il responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella stessa.

Anche l'ultima sezione, intitolata "Ruolo emesso da", e che, essendo a disposizione dell'ente creditore, contiene comunicazioni da questi al contribuente come, per esempio, i termini per la presentazione del ricorso e il dettaglio degli importi dovuti, assume un colore diverso, come già sopra indicato, a seconda dell'ente creditore stesso.

SI RICORDA CHE

- L'Agente della riscossione, che agisce, appunto, nella riscossione dei crediti dei vari enti, utilizza la cartella di pagamento per notificare al contribuente le somme da pagare.
- La cartella di pagamento deve anche indicare gli enti per cui vengono chiesti i pagamenti.

SCHEMI E TABELLE

La cartella di pagamento – i punti salienti

La disposizione	Con la riforma del sistema di riscossione attuata dal decreto legislativo n. 46 del 1999 e dal decreto legislativo n. 112 del 1999 , è stato abrogato l'avviso di mora, cioè l'atto che il concessionario della riscossione, dopo aver notificato la cartella di pagamento, doveva necessariamente notificare al contribuente inadempiente, prima di intraprendere l'azione esecutiva. La cartella di pagamento assolve, quindi, alla duplice funzione di avviso di pagamento e di mora. L' articolo 25 del DPR 602 del 1973, infatti, prevede che la cartella di pagamento contenga anche l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Il ruolo	L' articolo 12 del DPR 602 del 1973 , al terzo comma prevede che debba essere obbligatoriamente indicato nel ruolo il codice fiscale del soggetto debitore. Nei casi in cui il codice fiscale non risulti essere attribuito, come accade per i debitori stranieri, in caso di iscrizione a ruolo di spese di giustizia, gli Uffici giudiziari e gli Istituti penitenziari possono chiederne l'attribuzione ai sensi dell' articolo 6, del DPR 605 del 1973 . Qualora risulti che il soggetto debitore è in possesso di un codice fiscale errato, l'Ufficio locale dell'Agenzia deve procedere all'aggiornamento dei dati.
La notifica	Per quanto concerne la notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione, essa può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda
Il dovere del messo	In base a quanto disposto dall' articolo 37 , comma 27, del decreto legge 223 del 2006, che ha inserito al primo comma dell' articolo 60 del DPR 600 del 1973, la lettera b-bis), viene stabilito che se l'atto e l'avviso vengono consegnati ad un soggetto diverso dal destinatario, il messo è tenuto a: <ul style="list-style-type: none">- consegnare o depositare copia dell'atto in busta sigillata;- trascrivere sulla busta un numero cronologico della notificazione;- dare notizia delle attività suindicate nella relazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto;- far firmare una ricevuta dal consegnatario;- dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto con lettera raccomandata.
La nuova cartella	La nuova cartella di pagamento risulta essere più chiara e più semplice rispetto alla precedente. Tra le novità in prima pagina risulta essere stato aggiunto un sommario fornisce, in modo sintetico, le motivazioni che stanno alla base della iscrizione a ruolo che ha conseguentemente provocato l'emissione della cartella stessa. Per esempio si può trovare indicato "controllo modello Unico", o modello Redditi dal 2017, "infrazione codice della strada", ecc. Il sommario, inoltre, oltre ad evidenziare sempre e comunque, come accadeva con la precedente cartella, anche gli importi che sono richiesti in pagamento da parte dell'agente della riscossione, riporta anche l'anno d'imposta a cui si riferiscono le iscrizioni a ruolo, ma solo con riferimento ai crediti di natura erariale (Irpef, Ires, Iva, ecc).
